
Contribuzione da lavoro dipendente e nella gestione separata Utilizzo ai fini di un'unica pensione

Sempre più frequentemente si verificano e si verificheranno casi di lavoratori dipendenti che per alcuni periodi hanno versato contribuzione nella gestione separata INPS.

Vediamo, caso per caso, che possibilità concrete si possono offrire ai fini della cumulabilità delle contribuzioni.

La possibilità di “cumulare” o “ricongiungere”, ai fini di un'unica pensione, i contributi versati da dipendente con quelli versati presso la Gestione Separata per un'attività autonoma di natura professionale o per un lavoro da “parasubordinato” è articolata in relazione alla situazione dei singoli assicurati.

Per chi è nel sistema retributivo puro

(si tratta di coloro che al 31 dicembre 1995 potevano far valere più di 18 anni di contributi - non ha rilevanza se il traguardo dei 18 anni è raggiunto in una sola gestione o in più gestioni assicurative).

La possibilità di cumulo o di ricongiunzione è, di norma, esclusa.

Unica possibilità di poter cumulare la contribuzione è quella di ricorrere alla totalizzazione prevista dal Decreto Legislativo n. 42 del 2006, qualora si possano far valere in ambedue le gestioni almeno 3 anni di versamenti assicurativi (il precedente limite di 6 anni è stato ridotto a 3 dalla legge 247/2007).

E' bene, però, ricordare che per la pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione sono richiesti 20 anni di versamenti complessivi ed un'età anagrafica di 65 anni, senza distinzione di sesso; per la pensione di anzianità, invece, sono richiesti 40 anni di versamenti assicurativi complessivi, senza requisito anagrafico.

Una importante precisazione va fatta per chi dovesse ricorrere alla totalizzazione circa i criteri di calcolo della prestazione. **Le quote di pensione vengono, infatti, calcolate** sempre in forma contributiva (con i criteri del calcolo in caso di opzione), salvo che non si sia raggiunto il diritto alla pensione in modo autonomo.

Quest'ultima possibilità (che in concreto è assai sporadica) si verifica quando sussistono i requisiti contributivi, e gli ulteriori requisiti richiesti dalla forma assicurativa in cui si consegue il diritto autonomo, alla data di decorrenza della prestazione in totalizzazione (*cessazione rapporto di lavoro dipendente, età, la c.d. finestra per le pensioni di anzianità, ecc.*).

Per chi è nel sistema misto

(si tratta di coloro che anche se assicurati anteriormente al 1° gennaio 1996 non avevano maturato alla fine del 1995 almeno 18 anni di contributi)

Una possibilità di utilizzare, cumulandoli, i contributi versati da dipendente con quelli versati nella Gestione separata è offerta, in aggiunta alla "totalizzazione" di cui abbiamo fatto cenno in precedenza, dalla opzione per il sistema di calcolo contributivo, secondo quanto previsto dall'articolo 1 comma 23- della Legge 335/1995.

Per esercitare l'opzione è necessario che il lavoratore possa far valere complessivamente almeno 15 anni di contributi, di cui almeno 5 versati dal 1° gennaio 1996 in poi, senza alcuna rilevanza circa la gestione in cui siano stati fatti i versamenti.

Per chi è nel sistema contributivo "puro"

(si tratta di chi ha iniziato i versamenti dal 1° gennaio 1996 in poi)

La possibilità di cumulare i due diversi tipi di contribuzione non ha ostacoli di sorta poiché si tratta di contribuzione che in ambedue le gestioni dà diritto a pensioni da calcolare con il sistema contributivo.

L'unica differenza sta nel meccanismo delle cosiddette "finestre" che, dal gennaio 2011, sono fissate a partire dal 12° mese successivo al raggiungimento del diritto, se si tratta di lavoratori dipendenti, e dal 18° mese successivo se la contribuzione utilizzata è, in tutto o in parte, da lavoratore autonomo o "parasubordinato".

Facciamo un esempio e prendiamo il caso di un lavoratore che abbia 5 anni di contributi da dipendente ed un anno di Gestione separata. Se chiede di "unire" le due contribuzioni, la sua pensione avrà decorrenza dal 18° mese successivo; in caso contrario ha la possibilità di chiedere la pensione da lavoratore dipendente, che le verrà riconosciuta dal 12° mese successivo alla maturazione del requisito, e chiedere successivamente la "pensione supplementare" (i cui requisiti sono solo quelli legati al raggiungimento dell'età pensionabile, non avendo alcuna rilevanza gli anni di versamento) che avrà decorrenza dal 18° mese successivo al compimento dell'età.

Diverso è il caso di chi, invece, abbia 5 anni di contributi nella citata Gestione ed un anno da lavoratore dipendente: poiché la "pensione supplementare" per chi è titolare di pensione a carico della Gestione Separata, non è prevista, l'unica possibilità di non "buttare la vento" ai fini pensionistici l'anno da dipendente è quella di chiedere l'unione dei contributi versati nelle due diverse gestioni, rassegnandosi ad attendere 18 mesi per l'apertura della finestra.

Attenzione, però, ad una opportunità che potrebbe riguardare qualche lavoratore: qualora l'interessato al 31 dicembre del 2007:

1. avesse compiuto i 57 anni di età;
2. potesse far valere alla stessa data, almeno 5 anni di contributi nella Gestione Separata;
3. avesse maturato un importo di pensione in detta Gestione di almeno 467 euro mensili, potrebbe chiedere la pensione di vecchiaia nella più volte citata Gestione Separata con decorrenza retroattiva fissata alla data di raggiungimento dei tre requisiti sopraelencati.

Tale opportunità è possibile visto che fino alla fine del 2007 l'età pensionabile per la pensione contributiva (come è quella della Gestione Separata) era fissata al compimento dei 57 anni di età.